

Revisione delle direttive riguardanti le relazioni tra l'Unesco e le organizzazioni internazionali nongovernative * 1

Il Consiglio esecutivo,

1. *Avendo esaminato e sottoposto ad emendamenti* le proposte del Direttore generale riguardanti la revisione delle direttive sulle relazioni tra l'Unesco e le organizzazioni internazionali nongovernative,
2. *Raccomanda* alla Conferenza generale l'adozione delle Direttive nel seguente testo rivisto.

Direttive riguardanti le relazioni dell'Unesco con le organizzazioni internazionali nongovernative

Preambolo

1. In applicazione delle disposizioni dell'art. IX del proprio Atto costitutivo, l'Unesco, nel corso degli anni, ha creato una preziosa rete di cooperazione nei campi di sua competenza con le organizzazioni nongovernative (Ong) rappresentative della società civile. Alla luce del ruolo eminente che i fondatori dell'Unesco hanno previsto per le Ong, questa collaborazione è segno dell'importanza che l'opera delle Ong riveste, accanto a quella degli stati, nel quadro della cooperazione internazionale a servizio dei popoli per lo sviluppo, l'eguaglianza, la comprensione internazionale e la pace.

2. Dopo cinquant'anni di vita, alle soglie del terzo millennio, l'Organizzazione prende atto di questa realtà e si compiace per il ruolo sempre più attivo che le organizzazioni rappresentative della società civile svolgono nella cooperazione internazionale e intende definire un nuovo quadro che consenta di sviluppare nel miglior modo possibile le relazioni che essa si augura di intrecciare con le Ong.

3. Tali relazioni sono destinate, da una parte, a permettere all'Unesco di beneficiare della competenza, della cooperazione tecnica e delle risorse di documentazione delle Ong e, dall'altra, a permettere alle stesse Ong, esponenti di settori importanti dell'opinione pubblica, di far conoscere le opinioni dei loro membri. Dal momento che l'Unesco non è un ente di finanziamento, tali relazioni sono essenzialmente di collaborazione intellettuale.

4. Le disposizioni che seguono² hanno lo scopo di promuovere le finalità dell'Unesco, assicura-

* Traduzione dal francese di Paolo De Stefani.

¹ Unesco 146 EX/34 e 146 EX/53. Il testo qui riportato è stato adottato dal Consiglio esecutivo dell'Unesco nella sua 146^a sessione (maggio-giugno 1995) e sottoposto per l'adozione alla 28^a sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione (novembre-dicembre 1995).

² Le presenti direttive sono fissate tenendo conto, nella misura del possibile, della loro armonizzazione con i principi e la prassi delle Nazioni Unite, così come richiamate nelle pertinenti risoluzioni dell'Unesco.

do il più largo sostegno possibile da parte delle Ong³ competenti e rappresentative della società civile nella elaborazione ed esecuzione del suo programma, e incrementando altresì la cooperazione internazionale nel campo dell'educazione, delle scienze, della cultura e della comunicazione. Esse inoltre tendono ad incoraggiare l'emergere di nuove organizzazioni di società civile nei luoghi in cui, per ragioni storiche, culturali o geografiche, esse sono più deboli o isolate, e inserirle nella rete esistente.

5. Tenuto conto degli obiettivi specifici dell'organizzazione nongovernativa e della natura della possibile collaborazione con l'Unesco, si individuano due tipi generali di relazioni: il primo riguarda un tipo di cooperazione che si sviluppa in ogni fase della programmazione e della definizione delle priorità dell'Organizzazione (relazioni formali); il secondo tipo riguarda invece una collaborazione flessibile e dinamica nel quadro dell'esecuzione dei programmi dell'Unesco (relazioni operative).

Capitolo I. - *Relazioni formali*

ART. 1 - *Principi generali*

1.1 L'Unesco può stabilire relazioni formali con organizzazioni internazionali⁴ nongovernative. A seconda della struttura e degli scopi di tali organizzazioni, la natura della loro cooperazione con l'Unesco e la rilevanza del sostegno che esse possono apportarle, le relazioni sono ricomprese in due categorie: relazioni consultive o relazioni associative⁵. Le relazioni sono definite per un periodo di sei anni rinnovabile.

ART. 2 - *Requisiti*

2.1 È considerata quale organizzazione suscettibile di stabilire relazioni formali con l'Unesco ogni organizzazione internazionale che non sia stata creata in forza di un accordo intergovernativo e i cui scopi, il ruolo e il modo di operare abbiano un carattere non governativo e non volto a fini di lucro.

2.2 L'organizzazione dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

a) operare in almeno uno dei campi specifici su cui si esercita la competenza dell'Unesco, avere i mezzi e la volontà per contribuire efficacemente alla realizzazione degli obiettivi dell'Unesco, in conformità con i principi enunciati nell'atto costitutivo dell'Organizzazione;

b) esercitare effettivamente delle attività sul piano internazionale in uno spirito di cooperazione, di tolleranza e di solidarietà nell'interesse dell'umanità e nel rispetto delle identità culturali;

c) comprendere membri attivi regolari (gruppi e/o singoli individui) su scala internazionale così da poter rappresentare, nei limiti del possibile, in misura significativa le differenti regioni culturali che essa intende servire secondo la propria vocazione;

d) costituire, per mezzo dei suoi componenti, una comunità unita dalla volontà di perseguire gli obiettivi per i quali l'organizzazione è stata creata;

e) avere una personalità giuridica riconosciuta;

f) avere una sede stabile ed essere dotata di uno statuto democraticamente approvato il quale preveda, in particolare, che la politica generale dell'organizzazione sarà determinata da un'assemblea, un congresso o qualunque altro tipo di organo rappresentativo. Lo statuto dovrà inoltre prevedere un organo direttivo permanente, rappresentativo e rinnovato regolarmente; dei rappresentanti regolarmente eletti dall'organo principale dell'organizzazione e delle risorse di base, derivanti principalmente dai contributi dei membri, che ne assicurino il funzionamento e le permettano di intrattenere una comunicazione regolare con i propri membri nei diversi paesi;

g) essere stata costituita e svolgere attività, al momento della domanda di instaurazione di relazioni formali, da almeno quattro anni.

ART. 3 - *Relazioni consultive*

3.1 Il Consiglio esecutivo, su proposta del Direttore generale o su domanda dell'Ong stessa, può,

³ Le relazioni di cooperazione che l'Unesco può stabilire con le fondazioni sono regolate da direttive distinte adottate dalla Conferenza generale nella sua 26^a sessione del novembre 1991.

⁴ La definizione "organizzazione internazionale" nongovernativa comprende sia enti interregionali sia regionali, nel senso geografico o culturale del termine.

⁵ Le Direttive riguardanti le relazioni dell'Unesco con le fondazioni e altre istituzioni simili, saranno riviste per tenere conto dell'inclusione di questa disposizione nelle presenti Direttive.

se ritiene che tale decisione sia utile al fine del raggiungimento degli scopi dell'Unesco, ammettere una Ong che risponda ai requisiti del precedente articolo 2 e che sia desiderosa di cooperare con l'Unesco, nella categoria di relazioni formali denominata "consultiva".

3.2 Tali organizzazioni dovranno aver dimostrato di essere in grado di fornire all'Unesco, su sua richiesta, pareri qualificati sulle materie rientranti nella loro competenza e di contribuire efficacemente attraverso la loro attività all'attuazione del programma dell'Unesco.

3.3 Il Consiglio esecutivo terrà conto dei seguenti principi:

a) quando gli scopi fondamentali di un'organizzazione si avvicinassero a quelli propri di una delle Istituzioni specializzate del sistema delle nazioni Unite diversa dall'Unesco, deciderà di consultare l'Istituzione specializzata interessata;

b) l'ammissione nella categoria delle relazioni consultive i) non sarà attribuita a titolo individuale a organizzazioni riunite in un organismo più ampio che già sia ammesso e autorizzato a rappresentare tali organizzazioni per l'insieme delle loro attribuzioni; e ii) non sarà possibile se non allorquando l'organizzazione abbia intrattenuto relazioni operative continuative ed efficaci per almeno due anni;

c) quando in uno qualsiasi dei campi d'azione dell'Unesco operino una pluralità di organizzazioni distinte, la loro ammissione a titolo individuale nella categoria delle relazioni consultive potrà essere differita allo scopo di favorire la creazione di organizzazioni federate o di organismi di coordinamento idonei a meglio servire i fini dell'Unesco raggruppando tali organizzazioni e potendo ambire a stabilire le relazioni associative di cui al seguente articolo 4. L'applicazione di questo principio non dovrà tuttavia privare l'Unesco della cooperazione diretta di organizzazioni il cui contributo si rivelasse particolarmente auspicabile in uno dei campi di propria competenza.

3.4 Il Direttore generale potrà comunque decidere di estendere l'applicazione delle condizioni di ammissione alle relazioni formali consultive a reti internazionali o istituzioni simili, di carattere nongovernativo, che adempiano ai criteri del paragrafo 2.2 dell'articolo 2, e possano, al di là del semplice scambio di informazioni, portare un contributo significativo all'attuazione di progetti concreti nei campi di competenza dell'Unesco ma la cui struttura e composizione degli organi direttivi non avrebbero carattere internazionale secondo il loro statuto giuridico e l'ambito giuridico in cui svolgono le loro attività. In questi casi, prima di prendere una decisione, il Direttore generale dovrà consultare le autorità competenti dello stato membro sul cui territorio ha sede l'organizzazione interessata. Il Direttore terrà informato il Consiglio esecutivo delle decisioni che avrà prese nei termini del presente paragrafo.

ART. 4 - *Relazioni associative*

4.1 Un numero molto ristretto di organizzazioni capofila a composizione largamente internazionale e raggruppamenti di associazioni internazionali professionali specializzate, dotate di una comprovata competenza in un'area importante nel campo dell'educazione, delle scienze, della cultura e della comunicazione, che abbiano fornito un via continuativa un contributo di fondamentale importanza all'azione dell'Unesco, potranno essere ammesse, su propria domanda, dietro raccomandazione del Direttore generale e su decisione del Consiglio esecutivo, in una seconda categoria di relazioni formali, quella delle "relazioni associative".

4.2 Oltre alle forme di cooperazione descritte nel precedente articolo 3, dovranno essere mantenuti stretti e continuativi rapporti di lavoro con quelle organizzazioni che saranno invitate dal Direttore generale a fornirgli in via regolare pareri sull'elaborazione e l'esecuzione del programma dell'Unesco ed a partecipare alle attività dell'Organizzazione.

ART. 5 - *Ammissione*

5.1 Il Direttore generale informerà ogni organizzazione ammessa nell'una o nell'altra delle categorie di relazioni formali riguardo agli obblighi e ai vantaggi che derivano da tale ammissione. Le relazioni dell'Unesco con tali organizzazioni diverranno operative soltanto dopo che l'accettazione di tali obblighi e vantaggi sarà stata formalmente notificata dal competente organo dell'organizzazione interessata. Le domande respinte dal Consiglio esecutivo potranno essergli sottoposte una seconda volta dopo non meno di quattro anni dalla decisione negativa.

ART. 6 - *Modificazione, cessazione, sospensione delle relazioni*

6.1 Quando il Direttore generale ritenga che le circostanze rendano necessario lo spostamento di un'organizzazione da una categoria all'altra, ne rinvia la decisione al Consiglio esecutivo. Il Direttore in-

forma preventivamente l'organizzazione interessata delle ragioni che motivano la sua proposta e comunica le eventuali osservazioni dell'organizzazione al Consiglio esecutivo prima che questo decida in via definitiva.

6.2 Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui il Direttore generale consideri necessario metter fine alle relazioni formali con una Ong. L'assenza totale di rapporti collaborativi per un periodo di quattro anni tra l'Unesco e un'organizzazione che abbia con l'Unesco relazioni formali comporta la cessazione automatica di tali relazioni.

6.3 Quale misura conservativa, il Direttore generale, se le circostanze lo richiedano, può sospendere le relazioni con un'organizzazione in attesa che il Consiglio esecutivo si pronunci nonché nel caso in cui l'organizzazione sia oggetto di una misura di sospensione o di cessazione delle relazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite.

ART. 7 – Obblighi delle Organizzazioni internazionali nongovernative titolari di relazioni formali con l'Unesco

7.1 a) Relazioni consultive

Le organizzazioni che abbiano relazioni formali consultive con l'Unesco devono:

i) tenere regolarmente informato il Direttore generale delle loro attività aventi collegamenti con il programma dell'Unesco e del contributo da esse apportato alla realizzazione degli obiettivi dell'Unesco;

ii) far conoscere a tutti i loro membri, attraverso tutti i mezzi di cui dispongono, le attività del programma e le realizzazioni dell'Unesco che li possano interessare;

iii) fornire, su domanda del Direttore generale, dei pareri e dare il proprio contributo nel quadro delle consultazioni per la preparazione dei programmi dell'Organizzazione, nonché nell'ambito delle indagini, degli studi o delle pubblicazioni dell'Unesco rientranti nel loro ambito di competenze;

iv) contribuire con le proprie attività all'attuazione del programma dell'Unesco e, per quanto possibile, inserire nell'ordine del giorno delle proprie riunioni temi specifici in connessione con il programma dell'Unesco;

v) invitare l'Unesco a farsi rappresentare alle proprie riunioni il cui ordine del giorno tratti di materie di interesse per l'Unesco;

vi) presentare al Direttore generale rapporti periodici sulle proprie attività, riunioni statutarie e contributi apportati all'azione dell'Unesco;

vii) contribuire in forma sostanziale alla preparazione del rapporto presentato ogni sei anni ed elaborato dal Consiglio esecutivo per la Conferenza generale e riguardante il contributo apportato dalle Ong all'attuazione dei programmi dell'Unesco previsto dal paragrafo 3 del capitolo V delle presenti Direttive;

viii) farsi rappresentare, possibilmente al massimo livello, alla Conferenza delle Organizzazioni internazionali nongovernative prevista dall'articolo 1 del capitolo III.

b) Relazioni associative

Oltre agli obblighi di cui al precedente comma a), le organizzazioni che abbiano relazioni formali associative devono:

i) collaborare strettamente con l'Unesco sviluppando quelle loro attività che rientrano nel campo di competenza dell'Unesco;

ii) sostenere l'Unesco nei suoi sforzi volti a migliorare il coordinamento internazionale delle attività delle Ong operanti in una stessa area e a riunirle in organizzazioni capofila;

iii) farsi rappresentare al livello più appropriato presso i diversi momenti di consultazione a cui il Direttore generale le abbia invitate e per i quali il loro competente apporto risulti essenziale;

iv) mantenere, attraverso le loro reti e le rappresentanze regionali e nazionali, un coordinamento efficace con le sedi decentrate dell'Unesco nonché con le Commissioni nazionali per l'Unesco dei diversi paesi.

ART. 8 – Vantaggi riconosciuti alle organizzazioni internazionali nongovernative aventi relazioni formali con l'Unesco

8.1 In conformità con le disposizioni dell'articolo IV, paragrafo 14 dell'Atto costitutivo, le organizzazioni che hanno relazioni formali consultive o associative con l'Unesco saranno invitate dal Direttore generale a inviare propri osservatori alle sessioni della Conferenza generale e delle sue commissioni. Tali osservatori, così come quelli previsti all'articolo IV, paragrafo 13 dell'Atto costitutivo, potranno fare dichiarazioni sulle materie rientranti nella loro competenza di fronte alle commissioni, nei comitati e negli organi sussidiari della Conferenza generale, previa autorizzazione del presidente di turno.

8.2 Le organizzazioni che hanno relazioni formali consultive o associative con l'Unesco potranno, su decisione del proprio organo direttivo, sottoporre al Direttore generale memorie scritte riguardanti questioni rientranti nella loro competenza e connesse con il programma dell'Unesco. Il Direttore generale comunicherà la sostanza di tali memorie al Consiglio esecutivo o alla Conferenza generale.

8.3 In aggiunta, saranno riconosciuti alle organizzazioni che hanno relazioni formali consultive o associative con l'Unesco i seguenti benefici:

a) Ong con relazioni consultive:

i) esse riceveranno, previ accordi con il Segretariato, tutta la documentazione rilevante riguardante le attività previste nel programma in cui si inseriscono i loro obiettivi statutarî;

ii) saranno consultate dal Direttore generale sui progetti di programma dell'Unesco;

iii) esse potranno prendere la parola nelle sedute plenarie della Conferenza generale in merito a questioni specifiche di loro competenza e di importanza generale, in conformità con le disposizioni del regolamento interno della Conferenza generale;

iv) potranno essere invitate dal Direttore generale a inviare osservatori a riunioni organizzate dall'Unesco riguardanti materie di loro competenza; nel caso in cui non potessero farsi rappresentare a tali riunioni, potranno inviare i loro pareri per iscritto;

v) saranno invitate alle conferenze periodiche di altre Ong;

vi) allo scopo di promuovere la nascita di organizzazioni rappresentative della società civile nelle regioni del mondo in cui esse sono ancora fragili o isolate e favorire il loro inserimento nelle reti della cooperazione internazionale, il Direttore generale potrà proporre la conclusione di accordi di cooperazione o piani d'azione rientranti tra le priorità del programma dell'Organizzazione nella regione interessata, in base alle stesse disposizioni del precedente comma b) iv), con le Ong regionali competenti che operino in modo effettivo e siano rappresentative delle rispettive regioni, consentendo loro di allacciare relazioni consultive con l'Unesco.

b) Ong aventi relazioni associative:

In aggiunta ai benefici di cui alla precedente lettera a), esse godranno dei seguenti vantaggi:

i) in via generale saranno coinvolte in forma il più possibile stretta e regolare alle diverse fasi della programmazione e dell'esecuzione delle attività dell'Unesco che rientrano nel loro campo d'interessi;

ii) potranno prendere la parola alla sessione plenaria della Conferenza generale, in conformità con le disposizioni del regolamento interno della Conferenza stessa;

iii) per quanto possibile, locali per uffici potranno essere messi a disposizione a condizioni di favore per quelle organizzazioni con le quali è particolarmente necessario che il Segretario generale sia in contatto permanente nell'ambito dell'esecuzione del programma dell'Unesco;

iv) accordi-quadro di cooperazione, estesi per un periodo di sei anni rinnovabile, potranno essere conclusi con le suddette organizzazioni, in cui siano fissate le priorità comuni che le Ong stesse e l'Unesco si impegnano a perseguire nel corso di tale periodo;

v) le associazioni/federazioni internazionali membri di organizzazioni capofila che hanno relazioni associative con l'Unesco potranno ricevere direttamente, su loro richiesta, la documentazione che l'Unesco invia alle organizzazioni con le quali ha stretto relazioni formali.

Capitolo II. - *Relazioni operative*

ART. 1 - *Principi generali*

1.1 Il direttore generale, se lo giudica utile al fine dell'attuazione dei programmi dell'Unesco, può stringere rapporti di cooperazione con qualunque Ong nel quadro delle "relazioni operative".

1.2 Tali relazioni hanno lo scopo di permettere all'Unesco di attuare e perseguire forme di collaborazione flessibili e dinamiche con tutte le organizzazioni di società civile che operino nell'ambito delle sue competenze a qualunque livello e trarre vantaggio dalle loro capacità operative sul campo e dalle loro reti di diffusione dell'informazione. Questo tipo di collaborazione d'altro canto deve essere inteso come volto a favorire la nascita di organizzazioni rappresentative della società civile, e la loro interazione a livello internazionale, in quelle regioni del mondo in cui esse sono fragili o isolate. Infine, ulteriore obiettivo è quello di far valere la competenza e l'efficacia operativa di Ong internazionali con cui l'Unesco non ha finora intrattenuto alcuna forma di collaborazione e che desiderino entrare in un rapporto di relazione formale con l'Organizzazione.

ART. 2 - *Requisiti*

2.1 I requisiti che devono essere soddisfatti perché un'Ong che lo desidera possa stabilire relazioni operative con l'Unesco sono i seguenti:

a) per le organizzazioni di carattere internazionale che solo in parte presentano i requisiti di cui al capitolo I richiesti per intrattenere relazioni formali, avere la capacità operativa e la competenza necessarie per attuare nel migliore dei modi le attività previste dal programma dell'Unesco;

b) per le organizzazioni di carattere nazionale, locale o di base, avere la suddetta capacità operativa. Ogni forma di cooperazione con questo tipo di organizzazione deve attuarsi di concerto con la Commissione nazionale per l'Unesco dello Stato membro interessato e, se del caso, in collegamento con le sedi decentrate dell'Organizzazione. Tali Ong non potranno essere ammesse a relazioni formali.

ART. 3 - *Obblighi*

3.1 Le organizzazioni che hanno relazioni operative con l'Unesco si impegnano a tenere informato il Direttore generale delle loro attività rientranti nei campi di competenza dell'Unesco e a contribuire al rapporto redatto ogni sei anni dal Consiglio esecutivo, in conformità con il paragrafo 3 del successivo capitolo V, riguardante il contributo delle Ong alla realizzazione degli obiettivi dell'Unesco.

3.2 esse si impegnano inoltre a far conoscere ai propri membri, con tutti i mezzi al loro disposizione, le attività del programma dell'Unesco che possano interessarli.

ART. 4 - *Vantaggi*

4.1 Le organizzazioni internazionali che hanno relazioni operative con l'Unesco godranno dei seguenti benefici:

a) il direttore generale assumerà tutte le misure utili per assicurare a loro vantaggio uno scambio appropriato di informazioni e documentazione su questioni di interesse comune;

b) in conformità con le disposizioni dell'articolo IV, paragrafo 13 dell'Atto costitutivo dell'Unesco, la Conferenza generale, con voto a maggioranza dei due terzi, potrà, su raccomandazione del Consiglio esecutivo, invitarle a farsi rappresentare in qualità di osservatori a particolari sedute dell'assemblea plenaria della Conferenza o di sue commissioni. Le domande delle organizzazioni dovranno indicare i punti dell'ordine del giorno della Conferenza al cui esame i loro rappresentanti desiderano partecipare e dovranno pervenire al Direttore generale almeno un mese prima dell'apertura della sessione della Conferenza generale;

c) le organizzazioni di questa categoria potranno essere invitate a inviare loro osservatori a specifiche riunioni dell'Unesco se, a parere del Direttore generale, risultano in grado di contribuire in modo significativo ai lavori della riunione;

d) potranno essere invitate a partecipare in qualità di osservatori alle varie consultazioni generali di Ong organizzate dall'Unesco nel quadro dell'attuazione del proprio programma;

e) potranno accedere ad alcune delle linee di cooperazione finanziaria di cui al capitolo IV delle presenti Direttive, qualora il Direttore generale le consideri strutture particolarmente idonee a realizzare taluni obiettivi previsti nel programma dell'Organizzazione;

f) potranno essere invitate a farsi rappresentare alla Conferenza delle Ong internazionali prevista all'articolo 1 del successivo capitolo III in qualità di osservatori; potranno inoltre assistere alle riunioni del Comitato permanente previsto al paragrafo 1.3.1 del capitolo III, sempre come osservatori.

4.2 Con le organizzazioni di carattere nazionale o locale che hanno relazioni operative con l'Unesco potranno essere concluse delle convenzioni nel caso il Direttore generale le consideri le più idonee a contribuire all'esecuzione di particolari obiettivi del programma, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2.1 b) del presente capitolo II. Tali organizzazioni potranno altresì essere invitate a particolari riunioni organizzate dall'Unesco nel caso il loro contributo sia ritenuto rilevante.

ART. 5 - *Cessazione delle relazioni*

5.1 La mancanza totale di collaborazione durante un periodo di quattro anni comporterà l'automatica cessazione delle relazioni.

Capitolo III. - Consultazioni collettive con le Ong

ART. 1 - Le conferenze delle Ong

1.1 La conferenza internazionale

Le Ong internazionali che hanno relazioni formali con l'Unesco, in accordo con il Direttore generale, potranno riunirsi ogni due anni in conferenza, allo scopo di valutare lo stato della cooperazione con l'Unesco, sviluppare consultazioni collettive sulle linee generali dei programmi dell'Unesco e facilitare la cooperazione tra le Ong che hanno comuni interessi. Tale forum mondiale dovrà permettere al Direttore generale di raccogliere pareri e consigli delle Ong internazionali che collaborano con l'Unesco sui punti principali del suo programma.

1.2 Le conferenze regionali

Le Ong che abbiano relazioni formali o operative con l'Unesco, in accordo con il Direttore generale, potranno riunirsi in conferenze nelle diverse regioni ad intervalli regolari allo scopo di esaminare lo stato della cooperazione con l'Unesco, condurre consultazioni collettive sui programmi dell'Organizzazioni e sulle priorità proprie della regione e favorire la cooperazione tra le organizzazioni che hanno comuni interessi. Tali conferenze dovranno riunire in via prioritaria le Ong della regione interessata nonché i rappresentanti o membri regionali o nazionali di Ong internazionali che abbiano con l'Unesco relazioni formali.

1.3 Seguiti delle conferenze e verifica dei risultati

Le suddette conferenze dovranno prevedere procedure adeguate riguardanti i seguiti e le verifiche dei risultati (creazione di reti) in collaborazione con le sedi decentrate e le Commissioni nazionali dell'Unesco.

1.3.1 Il comitato permanente

La Conferenza delle Ong internazionali eleggerà un comitato permanente che rispecchi le diversità geo-culturali degli stati membri dell'Unesco e composto per almeno un terzo da Ong che abbiano relazioni formali associative. La Conferenza adotterà il regolamento interno del Comitato permanente, il cui progetto sarà stato elaborato da quest'ultimo e approvato dal Direttore generale. Il Comitato permanente, nell'intervallo tra una Conferenza e l'altra, svolgerà in particolare le seguenti funzioni:

- a) rappresentare gli interessi dell'insieme delle organizzazioni nei confronti dell'Unesco;
- b) cooperare con il Direttore generale;
- c) attuare le risoluzioni che la Conferenza avrà adottato;
- d) assicurare un adeguato scambio di informazioni tra la comunità nongovernativa che esso rappresenta e, in questo contesto, promuovere la concertazione tra le Ong a tutti i livelli;
- e) assicurare la preparazione della successiva Conferenza, in collegamento con il Direttore generale;
- f) controllare che gli interessi e le opinioni delle Ong nel loro complesso siano tenute presenti dall'Unesco nella preparazione delle principali Conferenze mondiali organizzate dalle Nazioni Unite;
- g) assumere ogni disposizione utile per informare le Ong sulle opportunità di prendere parte a titolo individuale alle suddette Conferenze e alla loro preparazione, secondo i regolamenti fissati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il Direttore generale, provvederà, nella misura del possibile, a titolo gratuito, a fornire i locali e i servizi di segretariato necessari per le riunioni della Conferenza e per il lavoro del Comitato permanente.

ART. 2 - Consultazioni collettive su temi

2.1 Tutte le Ong che hanno relazioni formali o operative con l'Unesco potranno essere invitate a farsi rappresentare alle diverse consultazioni collettive che l'Unesco regolarmente organizza per le necessità di attuazione dei diversi programmi, nel caso in cui possano fornire un contributo specifico ai temi sviluppati in tali consultazioni. Questi meccanismi hanno l'obiettivo di assicurare il più alto livello di cooperazione nel perseguimento dei comuni obiettivi di fondo.

Capitolo IV. - Interventi di sostegno materiale e finanziario alla cooperazione con le Ong

ART. 1, paragrafo 1

L'Unesco potrà disporre contributi finanziari e materiali, in forme diverse, a Ong che offrano un contributo particolarmente efficace nella realizzazione degli obiettivi dell'Unesco così come definiti nell'Atto costitutivo, nonché all'attuazione del suo programma.

ART. 2 - *Principi generali*

2.1 I contributi finanziari e materiali concessi dall'Unesco alle Ong rispetteranno, secondi i casi, i seguenti principi:

- a) saranno accordati in conformità con i regolamenti in vigore nella materia;
- b) saranno concessi per programmi e attività che si riallaccino alle priorità dell'Unesco o che integrino utilmente i suoi programmi e iniziative;
- c) non comporteranno in alcun modo un impegno permanente da parte dell'Organizzazione;
- d) i contributi finanziari verranno concessi esclusivamente allo scopo di integrare i sovvenzionamenti che l'Ong riceve da altre fonti;
- e) l'organizzazione che riceve un contributo finanziario deve aver assunto misure appropriate per garantire la verifica regolare delle attività finanziate per quella via e per la stesura di relazioni sul grado di attuazione di tali attività;

ART. 3 - *Modalità*

3.1 I contributi finanziari saranno erogati nelle seguenti forme: i) stipula di convenzioni di vario tipo (convenzioni per l'attuazione di accordi-quadro; altre convenzioni per l'esecuzione di programmi ordinari dell'Unesco; convenzioni per programmi speciali di supporto a enti nongovernativi per attività in paesi in via di sviluppo); ii) contributi previsti nel Programma di partecipazione; iii) sovvenzioni.

3.2 I contributi materiali si riferiscono alla messa a disposizione di locali ad uso ufficio in conformità con le disposizioni della sezione I, paragrafo 8.3 b) iii); alla possibilità di utilizzare le sale e le attrezzature per conferenze dell'Unesco e alla concessione del patrocinio dell'Organizzazione.

ART. 4 - *Requisiti per la concessione di contributi finanziari e materiali e obbligo di rendicontazione*

4.1 Le condizioni per la concessione dei contributi finanziari e materiali, nonché l'obbligo di redigere rapporti in materia, sono valutate e adottate dal Consiglio esecutivo, su proposta del Direttore generale. Esse potranno essere riviste ogni qual volta risulti necessario.

Capitolo V. - *Esame periodico delle relazioni*

Paragrafo 1

Nei suoi rapporti periodici il Direttore generale fornirà informazioni sui dati salienti della cooperazione tra l'Unesco e le Ong.

Paragrafo 2

Il Direttore generale presenterà in occasione della sessione ordinaria della Conferenza generale, un rapporto sintetico sulle novità che saranno intervenute, per decisione del Consiglio esecutivo, nella classificazione delle Ong internazionali ammesse nelle differenti categorie di relazioni formali con l'Unesco. Tale rapporto conterrà inoltre la lista delle Ong con relazioni operative nonché quella delle domande di ammissione nelle due categorie di relazioni formali o in quella delle relazioni operative che sono state respinte.

Paragrafo 3

La Conferenza generale esaminerà ogni sei anni un rapporto del Consiglio esecutivo sul contributo fornito all'azione dell'Unesco dalle Ong che hanno con quest'ultima relazioni formali. Tale rapporto conterrà una verifica dei risultati della cooperazione con le Ong che intrattengono relazioni operative. Esso fornirà informazioni sui risultati della cooperazioni posta in essere nell'ambito di accordi-quadro conclusi con determinate organizzazioni e raccomandazioni sulla ridefinizione di tali accordi-quadro. Il rapporto, infine, presenterà la lista delle organizzazioni che, per mancata collaborazione, saranno automaticamente cessate dalle relazioni formali o operative con l'Unesco, in conformità con quanto previsto dalle presenti Direttive (capitolo I, paragrafo 6.2 e capitolo II, paragrafo 5.1).

Capitolo VI. - *Domanda di instaurazione o modificazione di relazioni*

Paragrafo 1

Il Consiglio esecutivo decide una volta l'anno sulle questioni di propria competenza riguardanti lo stabilimento di relazioni dell'Unesco con le Ong così come definite nelle presenti Direttive.

Paragrafo 2

Il Direttore generale provvede a che ogni decisione di propria competenza, secondo le presenti Direttive, sia portata all'attenzione del Consiglio esecutivo a fini di informazione.

Paragrafo 3

Le domande di instaurazione o modificazione di relazioni formali sono depositate entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

Paragrafo 4

Le domande per l'instaurazione di relazioni operative possono essere depositate in qualsiasi momento. Esse devono essere accompagnate da una copia dello statuto e dell'atto di riconoscimento giuridico dell'organizzazione, da una lista dei membri con le loro nazionalità, da una relazione recente che riguardi almeno un biennio di attività e da una breve presentazione dei progetti che l'organizzazione propone di attuare in cooperazione con l'Unesco.

Capitolo VII. - *Relazioni informali*

Paragrafo 1

L'Unesco di riserva di intrattenere relazioni informali con altre Ong. ■

